


ORIGINALE

**COMUNE DI SEGONZANO**

- PROVINCIA DI TRENTO -



**REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER  
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**


approvato con deliberazione consiliare n. 31 dd. 05.10.2006

in vigore dal giorno 1° gennaio 2007

modificato con deliberazione consiliare n. 23 dd. 04.10.2007

in vigore dal giorno 08.11.2007

IL SINDACO  
Mattevi Giorgio



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Lazzarotto dr. Roberto



## Titolo I

### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni .....	pag. 2
Art. 2 Ambito e scopo del Regolamento .....	pag. 2

## Titolo II

### OCCUPAZIONI

Art. 3 Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche .....	pag. 2
Art. 4 Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche .....	pag. 3
Art. 5 Occupazioni abusive .....	pag. 3
Art. 6 Occupazioni d'urgenza .....	pag. 3

## Titolo III

### PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Art. 7 Disposizioni generali in materia di procedimento .....	pag. 3
Art. 8 Richiesta di occupazione .....	pag. 4
Art. 9 Ufficio Comunale competente .....	pag. 4
Art. 10 Istruttoria .....	pag. 5
Art. 11 Rilascio della concessione .....	pag. 5
Art. 12 Cauzione .....	pag. 5
Art. 13 Contenuto del provvedimento di concessione .....	pag. 6
Art. 14 Obblighi del concessionario .....	pag. 6
Art. 15 Revoca, sospensione e modifica della concessione .....	pag. 6
Art. 16 Rinuncia della concessione .....	pag. 6
Art. 17 Decadenza ed estinzione della concessione .....	pag. 7
Art. 18 Subentro nella concessione .....	pag. 7
Art. 19 Rinnovo e proroga della concessione .....	pag. 7
Art. 20 Anagrafe delle concessioni .....	pag. 8

## Titolo IV

### ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 21 Oggetto del canone .....	pag. 8
Art. 22 Casi di non applicabilità del canone .....	pag. 8
Art. 23 Soggetti tenuti al pagamento del canone .....	pag. 9
Art. 24 Criteri di determinazione del canone .....	pag. 9
Art. 25 Classificazione delle strade .....	pag. 9
Art. 26 Determinazione delle misure di tariffa base .....	pag. 9
Art. 27 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione .....	pag. 10
Art. 28 Tariffe .....	pag. 10
Art. 29 Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione del canone .....	pag. 11
Art. 30 Modalità e termini per il pagamento del canone .....	pag. 12
Art. 31 Sanzioni .....	pag. 12
Art. 32 Contenzioso .....	pag. 12
Art. 33 Riscossione coattiva .....	pag. 12
Art. 34 Rimborsi .....	pag. 13
Art. 35 Discipline transitorie e finali .....	pag. 13

Allegato A: tabelle occupazioni temporanee e permanenti .....	pag. 14
---	---------

# Titolo I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

1. con il termine “canone”, utilizzato negli articoli seguenti, si intende il corrispettivo in denaro, che il titolare della concessione o l’occupante di fatto deve corrispondere per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, individuata dal presente Regolamento;
2. per “concessione”, l’atto amministrativo, mediante il quale il Comune autorizza l’occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
3. in caso di mercati e fiere è consentita l’occupazione mediante l’operazione di “spunta”, ossia di individuazione dell’operatore commerciale attraverso apposita graduatoria;
4. per “occupazione” o “occupare”, la disponibilità o l’occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, che consente un’utilizzazione particolare dei predetti beni con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività;
5. per “Regolamento”, il presente Regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra, ed il corrispondente canone di concessione;
6. per “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

### Art. 2 Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definite nell’articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell’atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Il Regolamento disciplina altresì la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d’importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

## Titolo II

### OCCUPAZIONI

#### Art. 3 Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, comportanti o meno la costruzione di manufatti, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di Regolamento.
2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree, comprese le aree a verde, i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati.
3. Le norme in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche disposte dai regolamenti comunali per il servizio pubblico per autoveicoli da piazza (taxi) e da noleggio con conducente, per il funzionamento dei mercati ambulanti, di polizia urbana e edilizio sono abrogati dal presente regolamento.
4. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni secondo il tipo di occupazione. Lo stesso vale per le occupazioni con container per il conferimento dei prodotti derivanti dall’attività agricola.

## **Art. 4 Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore l'anno e, comunque, non superiore a 29 anni.
3. Sono considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.
4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore l'anno, eccetto quelle effettuate per attività edilizia che indipendentemente dalla durata sono sempre considerate temporanee.
5. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale o dai responsabili degli uffici tecnici, e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito, sono considerate sempre temporanee.

## **Art. 5 Occupazioni abusive**

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione, o quando questo sia scaduto e non rinnovato, o non prorogato, o revocato ai sensi degli artt. 15 e 17 del presente Regolamento.
2. Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.
3. In caso di occupazione abusiva:
  - a) ove l'occupazione possa essere regolarizzata il Comune procederà ad emettere il provvedimento di concessione con le modalità previste dal Titolo III del presente Regolamento salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo;
  - b) ove l'occupazione non possa essere regolarizzata il Comune disporrà la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.
4. Le occupazioni abusive, risultanti da apposito verbale redatto dai responsabili degli uffici tecnici, sono equiparate, ai soli fini del pagamento del canone, a quelle regolarmente concesse salvo il pagamento delle sanzioni.
5. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

## **Art. 6 Occupazioni d'urgenza**

- 1 Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione agli uffici comunali competenti, i quali provvederanno ad accertare o meno la sussistenza delle condizioni di somma urgenza e quindi a rilasciare la concessione in sanatoria.
- 2 La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 31 del presente Regolamento per le occupazioni abusive con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

Titolo III  
**PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE**

**Art. 7 Disposizioni generali in materia di procedimento**

1. Ai procedimenti disciplinati nel presente Regolamento si applica quanto previsto dallo Statuto del Comune di Segonzano e dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

**Art. 8 Richiesta di occupazione**

1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 3 è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente su domanda dell'interessato salvo quanto disposto dall'art. 6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti, per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci nonché per l'occupazione di aree per eventuale sosta di durata inferiore a 120 minuti effettuate dagli operatori commerciali su aree pubbliche in forma itinerante come definita dall'art. 22 del D.P.G.P. 18 dicembre 2000 n. 32-50 (regolamento di esecuzione L.P. n. 4 dd. 08.05.2000).
2. Coloro che intendono occupare, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche o destinate ad uso pubblico, oppure aree soggette a servitù di pubblico passaggio, devono inoltrare domanda in carta bollata o in carta resa legale, indirizzata all'Amministrazione comunale.
3. La domanda deve contenere:
  - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
  - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante;
  - c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti e sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;
  - d) l'entità, espressa in metri quadrati o metri lineari, e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
  - e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende occupare;
  - f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
  - g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
  - h) la sottoscrizione da parte della persona fisica interessata o, nel caso di persona giuridica, del legale rappresentante.
4. La domanda, ove occorra, deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. La concessione è rilasciata facendo salvo l'effettivo possesso di ogni altra autorizzazione o licenza prevista dalle leggi vigenti.
5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
6. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione non è soggetta al pagamento del canone.

**Art. 9 Ufficio comunale competente**

1. La richiesta di occupazione di cui all'art. 8 deve essere presentata ai seguenti Uffici:
  - *Ufficio Tecnico:*
    - domanda per tutte le occupazioni di suolo pubblico permanenti non rientranti nella specifica competenza di altri Uffici (bocche lupoie, tubazioni nel sottosuolo, chioschi, impianti pubblicitari ecc.);
    - domanda per occupazioni di suolo pubblico permanenti o temporanee derivanti da attività edilizia, compresi interventi marginali di manutenzione;
    - domanda per l'autorizzazione allo scavo relativa alle occupazioni realizzate mediante attraversamento del suolo con condutture ed impianti;

- domanda per l'occupazione di suolo pubblico temporanea o permanente antistante gli esercizi commerciali;
  - domanda per occupazione suolo pubblico con tabelle di indicazione segnaletica e passi carrabili; con insegne, tende e simili a carattere stabile;
  - domanda per occupazioni temporanee di suolo pubblico riguardanti parchi e giardini.
- *Ufficio Attività economiche*
    - domanda per tutte le occupazioni inerenti l'attività commerciale (occupazioni realizzate da esercenti il commercio su area pubblica, occupazioni in occasione di mercati - escluse le fiere -, occupazioni con esposizione e vendita di merce in genere occupazioni effettuate con autovetture adibite a trasporto pubblico, ecc.)
    - domanda per le occupazioni in occasione di fiere, spettacoli viaggianti e per occupazioni aventi natura occasionale quali ad esempio traslochi, concerti, manifestazioni sportive, raduni, sagre, feste, manifestazioni religiose, raccolta firme, deposito materiali, occupazioni a carattere politico ecc.
2. I responsabili degli uffici suindicati, secondo la sopra descritta ripartizione di competenze, sono competenti all'istruttoria e responsabili del procedimento relativo.
  3. L'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati per i singoli Servizi ed indicati nel vigente "Regolamento sul procedimento amministrativo".

### **Art. 10 Istruttoria**

1. La domanda di occupazione è assegnata al responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria.
2. Nell'istruttoria della domanda sarà tenuto particolarmente conto della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi antistanti gli esercizi commerciali), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge ed in particolare in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Quindi, per ragioni estetiche o di altra natura nella concessione possono essere previste delle prescrizioni per l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature - tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) od imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne, strutture - tipo o altro).
3. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici dei servizi interessati.
4. Sono rigettate le domande di occupazione di aree e spazi pubblici non conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

### **Art. 11 Rilascio della concessione**

1. In base ai risultati dell'istruttoria il responsabile del servizio facente capo all'ufficio tecnico e ufficio attività economiche rilascia o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato. La concessione è rilasciata previo versamento cumulativo da parte del richiedente dei seguenti oneri:
  - marca da bollo;
  - deposito cauzionale, ove ritenuto necessario;
  - spese di registrazione (qualora la concessione comporti la stipulazione di un contratto soggetto a registrazione).
2. Il responsabile del procedimento prima della formale adozione di un provvedimento negativo comunica con sollecitudine agli interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione gli interessati hanno diritto di presentare per iscritto loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di dette osservazioni si deve dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego. Tale comunicazione sospende i termini per l'adozione del provvedimento finale.
3. Nel caso di concessioni permanenti l'Amministrazione regola i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposito disciplinare. Lo schema di disciplinare è approvato con deliberazione della Giunta comunale.
4. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale, salvo quanto disposto dall'art. 6.
5. La concessione è rilasciata a titolo strettamente soggettivo, per cui non è consentita la subconcessione.

## **Art. 12 Cauzione**

1. La cauzione per le occupazioni di carattere temporaneo è sempre prevista nel caso di scavi, cantieri edili ed in ogni altro caso nel quale l'ufficio competente al rilascio della concessione lo ritenga necessario con particolare riferimento al potenziale danneggiamento del suolo pubblico.
2. Non sono in ogni caso soggette a cauzione le occupazioni temporanee derivanti da mercati e fiere.
3. Per le occupazioni di carattere temporaneo i criteri di determinazione della cauzione sono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.
4. La cauzione è costituita e svincolata con le modalità previste con riferimento alla disciplina dei contratti. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dalla concessione.

## **Art. 13 Contenuto del provvedimento di concessione**

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  - gli elementi identificativi della concessione;
  - le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
  - la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione stessa;
  - l'ammontare del canone di concessione, se dovuto e i termini di pagamento;
  - l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 14.

## **Art. 14 Obblighi del concessionario**

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. E' fatto altresì obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese, nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare in modo corretto l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture presenti.
4. Il concessionario è obbligato ad esibire a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione l'atto comprovante la legittimità dell'occupazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del predetto atto il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
5. Il titolare della concessione nonché l'occupante di fatto, anche abusivo, sono tenuti al pagamento del canone relativo all'occupazione del suolo e delle aree pubbliche, determinato secondo le tariffe del presente Regolamento. L'emissione dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione fornita dal soggetto interessato, di avere già corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita. Per l'occupazione abusiva il pagamento del canone e della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune.

## **Art. 15 Revoca, sospensione e modifica della concessione**

1. L'amministrazione può revocare, sospendere o modificare con atto motivato, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La revoca, la sospensione e la modificazione danno diritto alla sola restituzione senza interessi della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente, o all'esonero della quota di canone connesso all'atto, qualora non fosse ancora stato versato.

## **Art. 16 Rinuncia della concessione**

1. La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, prima della sua effettuazione, deve essere comunicata dal titolare della concessione, o nel caso di impossibilità sopravvenuta da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esse, prima dell'inizio dell'occupazione.

2. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione mentre contestualmente lo obbliga alla restituzione di quanto riscosso anticipatamente a titolo di canone.
3. In assenza della comunicazione di cui al comma 1 nei termini previsti, il canone è dovuto per tutto il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione.
4. È consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio, ad occupazione già iniziata, sempre che l'area sia stata liberata da eventuali manufatti. Tale cessazione non dà luogo alla restituzione del canone versato.
  - Per le occupazioni temporanee, la cessazione anticipata deve essere comunicata prima della scadenza.
  - Per le occupazioni permanenti la cessazione anticipata deve essere comunicata almeno 30 giorni prima della singola scadenza annuale.
5. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente Regolamento all'art. 12 comma 4.

#### **Art. 17 Decadenza ed estinzione della concessione**

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
  - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
  - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
  - danni alle proprietà comunali;
  - violazione del disposto di cui all'art. 11 comma 4, relativo al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
  - mancato versamento del canone e della sanzione amministrativa nel caso di occupazione abusiva disciplinata all'art. 5 comma 3 lettera a).
2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza è dichiarata dal responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
4. I provvedimenti di decadenza ed estinzione delle concessioni rilasciate per il commercio su area pubblica hanno effetto esclusivamente sulla concessione di occupazione suolo, non incidendo sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale.
5. La concessione si estingue:
  - per scadenza del termine previsto ove non sia rinnovata;
  - per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 16.

#### **Art. 18 Subentro nella concessione**

1. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, autorizzerà il subentro nell'atto, lasciando invariati gli altri elementi costitutivi dello stesso.
2. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione.
3. La mancata presentazione della richiesta di subentro ha come conseguenza il carattere abusivo dell'occupazione, l'obbligazione in solido per il pagamento del canone e non dà diritto ad alcun rimborso.

#### **Art. 19 Rinnovo e proroga della concessione**

1. Il titolare della concessione può chiedere il rinnovo o la proroga dell'atto indicando la durata e giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo o proroga deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 8 del presente Regolamento almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, se trattasi di occupazioni permanenti, ed entro fine occupazione, se trattasi di occupazioni temporanee, salvo diversi termini indicati nell'atto di concessione.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e/o prorogare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso "iter" previsto in via generale dall'articolo 10 del presente Regolamento.



## **Art. 20 Anagrafe delle concessioni**

1. Gli Uffici competenti provvedono a registrare in ordine di presentazione le richieste di concessione nonché i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

### Titolo IV

## **ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE**

### **Art. 21 Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente Regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati, nelle aree a verde, e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone di concessione disciplinato con il presente Regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale di diritto pubblico del Comune.

### **Art. 22 Casi di non applicabilità del canone**

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni per le quali è riscontrato uno spiccato interesse pubblico o irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività o mancanza di beneficio economico ritraibile dalla stessa e quindi:
  - a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dalla Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
  - c) occupazioni con taxi o con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
  - d) occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
  - e) occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, previa modifica dell'atto, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
  - f) occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione delle aree pertinenziali esterne;
  - g) occupazioni poste in essere per i portatori di handicap;
  - h) occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza indicata nell'atto di concessione, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
  - i) occupazioni con balconi, verande, finestre sporgenti, tende e simili fisse o retrattili;
  - j) occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
  - k) passi carrabili;
  - l) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
  - m) occupazioni da chiunque realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per la realizzazione di opere pubbliche affidate mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero per

le occupazioni realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione di lavori su immobili di proprietà comunale, semprechè l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per l'esecuzione delle opere;

- n) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse o patrocinate dal Comune, e dalle Associazioni operanti sul territorio comunale;
- o) occupazioni che rivestono carattere di utilità pubblica comunale specificatamente riconosciuta con apposito provvedimento.

### **Art. 23 Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. È obbligato al pagamento del canone, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di occupanti di fatto, il canone di concessione è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

### **Art. 24 Criteri di determinazione delle tariffe**

1. Le tariffe vengono determinate e sono applicate sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari di concessione anche in relazione alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe di cui sopra saranno aggiornate annualmente con atto della Giunta Comunale in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente con arrotondamento all'unità superiore.

### **Art. 25 Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in un'unica categoria, essendo la loro importanza simile in tutto il territorio comunale (in relazione a centralità, intensità abitativa, densità di traffico veicolare).
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su area verde, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti. In presenza di categorie diverse si fa riferimento alla categoria più elevata.
4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione del Consiglio Comunale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione stessa.

### **Art. 26 Determinazione delle misure di tariffa base**

#### **1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE.**

- per occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo, sottosuolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di :

categoria unica  
€ 0,20

#### **2. OCCUPAZIONI PERMANENTI.**

- per le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo, sottosuolo e di spazi pubblici, la misura di tariffa annua per metro quadrato o metro lineare è di: